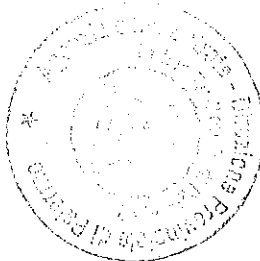


# AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

Porti di Palermo  
e Termini Imerese



N. 33/12 del registro concessioni

N. 43/12 del repertorio

REG. D. M. 308/2014 ASSOLTA  
con modello F23 del 16-06-2017

## AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

Via Piano dell'Ucciardone n. 4 – C. F. n. 00117040824

### IL PRESIDENTE

Vista: l'istanza presentata in data **9.11.2016** dalla **ADOR.MARE S.R.L.**;

Vista: la legge 28 gennaio 1994 n. 84 con successive modificazioni ed integrazioni;

Visto: il D. M. n. 308 in data 4 luglio 2014 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto: l'articolo 01, comma 2 della L. 494/93;

Vista: la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

Visto: l'articolo 36 del codice della navigazione e le disposizioni contenute nel relativo regolamento;

Vista: la precedente licenza n. 12/2013 del 9.5.2013;

### CONCEDE

Alla **ADOR.MARE S.R.L.**, legalmente rappresentata da **ADORNO ROSA MARIA**

con sede in **PALERMO - VIA QUINTA CASA N.8**

codice fiscale n. **04813880822**

di occupare **zona demaniale marittima**

di metri quadrati: coperti **600,00**; scoperti **2.730,00**

situata nel **Comune di Palermo**

e precisamente **presso la Diga Foranea del Porto**

allo scopo di **occupare porzione di area di banchina con posa di n. 2 capannoni, un impianto di betonaggio e recinzione, per mantenimento cantiere di lavoro per costruzione di massi cellulari, deposito attrezzature di lavoro e di bordo e per poter effettuare lavori di riparazioni navali.**

e con l'obbligo di corrispondere a questa A. P., in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone annuo di € **46.780,62**

(EURO *quarantaseimilasettecentootanta / sessantaduecentesimi*) (1) Vedasi specifica clausola interna.

La presente concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio avrà la durata di mesi 48 a decorrere dal 01/01/2017 terminando col 31/12/2020, nel qual giorno il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato a questa A. P., salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima della scadenza, purché il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione siano assolti entro i termini consentiti e salvo le conseguenze moratorie in cui il concessionario potrebbe incorrere anche per le formalità di registrazione fiscale.

L'Autorità Portuale di Palermo avrà però sempre la facoltà di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta.

Parimenti questa A. P. avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che il concessionario abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato a questa A. P. sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario terrà luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo di questa A. P. e in quello del Comune di Palermo.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, questa A. P. avrà facoltà di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il concessionario presta fin da ora la più ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute questa A. P. potrà rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalità di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facoltà di questa A. P. di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cederle ad altri, né in tutto né in parte,

fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del codice della navigazione, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'A. P., al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso questa A. P. dell'esatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta questa A. P. da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività in concomitanza con l'esercizio della concessione.

La presente licenza è peraltro subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- il concessionario dovrà provvedere a richiedere ed acquisire a propria cura e spese il Nulla Osta ed il Certificato di Prevenzione Incendi, se ed in quanto prescritto in funzione dello specifico uso del compendio, produrre a questa A.P. copia dei suddetti documenti ed effettuare gli adeguamenti eventualmente necessari;
- il concessionario dovrà provvedere ad adeguare i luoghi di lavoro e le attrezzature alle vigenti norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché di sicurezza degli impianti, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08;
- il concessionario non dovrà arrecare alcun pregiudizio all'utilizzo delle aree e delle infrastrutture limitrofe;
- il concessionario dovrà effettuare lo spostamento di materiali, attrezzature, mezzi d'opera e manufatti di qualunque genere per consentire l'esecuzione di lavori e/o di operazioni portuali nella banchina assentita in concessione, ove improrogabili necessità lo richiedano;
- il concessionario dovrà mantenere entro il limite massimo di 4,5 ton/mq il sovraccarico accidentale sulla pavimentazione della banchina assentita in concessione;
- il concessionario dovrà realizzare tutti gli impianti in piena conformità alle specifiche normative vigenti in materia ed adeguare gli stessi alle norme che dovessero essere emanate nel corso della durata della concessione, nonché a produrre le relative "dichiarazioni di conformità" di cui alla legge 37/2008;

- il concessionario dovrà ripristinare a regola d'arte la pavimentazione di banchina con l'ulteriore prescrizione che la messa in pristino della stessa dovrà essere effettuata con la medesima tipologia dei materiali e con le stesse rifiniture delle opere oggi in corso di esecuzione con i lavori di regolarizzazione altimetrica;
  - il concessionario dovrà realizzare i servizi igienici con W.C. di tipo chimico, dotati di idonea vasca di raccolta a tenuta stagna installata sotto pavimento e munita di apposito bocchettone per lo svuotamento periodico della stessa, che dovrà essere effettuato esclusivamente da ditta specializzata ed autorizzata (è tassativamente escluso e vietato lo scarico a mare dei liquami provenienti dai suddetti wc);
  - il concessionario dovrà curare che l'installazione dei manufatti previsti (capannone, impianto di betonaggio, recinzione) non comporti l'esecuzione di alcuna opera fissa o muraria, pertanto gli elementi dovranno essere semplicemente poggiati sul sedime o ancorati con idonei tirafondi e comunque tali da essere classificati di facile rimozione, secondo quanto previsto nella circolare n. 53 del 18/7/1962 del Ministero della Marina Mercantile e della successiva circolare n. 271/91;
  - il concessionario dovrà curare che il transito dei mezzi, diretti e/o provenienti dall'area oggetto della presente concessione, avvenga a velocità non superiore a 25 Km/h e che gli stessi siano coperti, secondo le vigenti norme del Codice Stradale, per evitare spandimenti di polveri o perdita di carico lungo il percorso;
  - il concessionario non dovrà installare apparecchiature radio fisse o altri sistemi elettromagnetici che possano generare interferenze con le apparecchiature VTS installate in zona.
  - è fatto divieto di gettare rifiuti solidi e liquidi in mare;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il concessionario è tenuto a pagare sugli immobili in concessione l'imposta locale al Comune di Palermo;
  - il concessionario si obbliga a consegnare a questa A.P., entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, in un supporto sia cartaceo sia informatico, il "Do.Ri" (Domanda Richiedente) relativamente ai beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione, mediante l'utilizzo del pacchetto applicativo (Sistema Do.Ri.) contenuto nel Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.), accessibile dal sito web: [www.sid.mit.gov.it](http://www.sid.mit.gov.it);
  - ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 la presente licenza viene rilasciata sotto condizione risolutiva e potrà quindi essere revocata qualora dalla certificazione antimafia, ex art. 84 del D.Lgs. 159/2011, dovessero emergere circostanze ostative al rilascio della presente concessione;
- (1) Per l'anno 2017, avendo il concessionario versato un acconto di €. 9.400,00, la rimanente somma di €. 37.380,62 dovrà essere versata entro le sottotestate scadenze:
- €. 9.345,00 + interessi entro il 31.8.2017;
  - €. 9.345,00 + interessi entro il 30.9.2017;
  - €. 9.345,00 + interessi entro il 31.10.2017;
  - €. 9.345,62 + interessi entro il 30.11.2017.

Per gli anni 2018, 2019 e 2020 il canone annuo di €. 46.780,62, aumentato del tasso d'inflazione programmato, dovrà essere versato, annualmente, entro il 31 Dicembre di ogni anno precedente, salvo congruaggio a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di cui all'art. 04 della legge 4.12.93 n. 494 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 400 del 5.10.93..

Avendo il concessionario parzialmente pagato il canone impostogli, come da ricevute del tesoriere di questa A. P. n. 1238 e 1273 rispettivamente del 7.6.2017 e 15.6.2017, si rilascia la presente licenza che egli firma avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in PALERMO - VIA QUINTA

CASA N. 8.

Palermo, addì 16 GIU. 2017

F. TO